

Citta' metropolitana di Torino

D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i. - Pubblicazione di annuncio relativo a: autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Viù a mezzo di derivazione d'acqua dal Torrente Viana, assentita al Comune di Viù.

Il Dirigente dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 1238 del 15/4/2020:

"Il Dirigente

(... omissis ...)

DETERMINA

- 1) per le motivazioni descritte in premessa, che qui si intendono interamente richiamate, di dichiarare la decadenza dell'efficacia dell'Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., con D.D. n. 422-15945 del 28/6/2016, al Comune di Viù con sede legale in Viù (TO) – Piazza Vittorio Veneto n. 2, P.IVA 01726630013 -, per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Viù e opere connesse, a mezzo di derivazione d'acqua dal Torrente Viana sempre in Comune di Viù;
- 2) di dare atto che, in relazione al programmato intervento, il presente provvedimento comporta la decadenza degli atti di assenso citati in premessa compresi o sostituiti dalla D.D. n. 422-15945 del 28/6/2016 - fatto salvo quanto espresso al successivo punto 6) in relazione alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori e alla apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- 3) di dare atto che, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., la Conferenza dei Servizi del 27/8/2019 finalizzata alla riacquisizione degli atti di assenso per la costruzione e l'esercizio di quanto in oggetto, come da domanda del Comune di Viù pervenuta in data 23/7/2019, può essere dichiarata favorevolmente conclusa, per le ragioni esposte in premessa;
- 4) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i., di rilasciare al Comune di Viù con sede legale in Viù (TO) – Piazza Vittorio Veneto n. 2, P.IVA 01726630013, l'Autorizzazione Unica richiesta con la domanda pervenuta in data 23/7/2019 per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico ubicato in Comune di Viù, nonché per la realizzazione delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili – come dianzi sommariamente descritte, in conformità agli elaborati progettuali elencati nell'**allegato 4** al presente provvedimento e nel rispetto di tutte le prescrizioni, vincolanti ai fini della efficacia del presente atto, riportate nelle autorizzazioni e/o pareri citati in premessa, in quelle allegate al presente provvedimento a farne parte integrante, nonché nel giudizio di compatibilità ambientale ed assensi ivi compresi, oltre che nella concessione di derivazione d'acqua e relativo disciplinare; in particolare l'impianto idroelettrico viene esercito a mezzo di derivazione d'acqua dal Torrente Viana in Comune di Viù in misura di una portata massima pari a 850 litri/s e di una portata media pari a 387 litri/s, per produrre sul salto di metri 166 la potenza nominale media di kW 630 - con restituzione nel Torrente Viana in Comune di Viù; le opere connesse e le infrastrutture indispensabili, con riferimento alle opere di rete necessarie alla connessione non in comune con gli altri produttori e come rappresentate negli elaborati progettuali di cui all'Allegato 4, verranno costruite, in base alle modalità di accettazione del preventivo, a cura di e-Distribuzione SpA;
- 5) di approvare il progetto definitivo costituito dagli Elaborati e Tavole elencati nell'**allegato 4** al presente provvedimento; una copia del progetto, opportunamente timbrata, viene consegnata al richiedente affinché venga resa disponibile presso il cantiere per i relativi controlli; a tale scopo il titolare è tenuto, entro il termine che verrà prescritto, a consegnare a questa Direzione il progetto già approvato con la D.D. n. 422-15945 del 28/6/2016; in ragione di quanto espresso al successivo punto 6) il piano particellare di esproprio approvato con la D.D. n. 422-15945 del

28/6/2016 non viene nuovamente approvato nell'ambito del presente provvedimento, poiché conserva la sua validità;

- 6) di dare atto che, per le motivazioni riportate in premessa, permane valida sia la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori attestata con la D.D. n. 422-15945 del 28/6/2016 sia l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ivi dichiarata; conseguentemente, ove in esito a quanto indicato al successivo punto 9), per la realizzazione dell'intervento dovesse darsi luogo alla procedura espropriativa, il decreto di esproprio dovrà essere emanato entro 5 anni dalla suddetta D.D. (27/6/2021). La scadenza di tale termine determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità e conseguentemente dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio; eventuale proroga potrà essere disposta per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni, previa richiesta, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni; decorso detto termine l'Autorizzazione Unica perde efficacia;
- 7) di dare atto, per quanto esposto in premessa, che la presente Autorizzazione Unica costituisce variante allo strumento urbanistico del Comune di Viù; come indicato nella D.G.R. n. 5-3314 del 30/1/2012, l'aggiornamento complessivo dello strumento urbanistico vigente dovrà essere effettuato dal Comune interessato, se del caso, successivamente al presente provvedimento in occasione della prima variante allo strumento stesso;
- 8) di stabilire che, fatte salve tutte le prescrizioni seguenti e quelle riportate nella premessa del presente provvedimento, da intendersi vincolanti ai fini della sua efficacia, la presente Autorizzazione comprende/sostituisce:
 - permesso di costruire ex D.P.R. 380/2001 e s.m.i., comprensivo dei nulla osta per le interferenze con la viabilità comunale e della verifica di compatibilità con la zonizzazione acustica;
 - nulla osta su vincolo archeologico ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
 - nulla osta per costruzione, modifica o spostamento di tubazioni metalliche sotterrate ex D.Lgs. 259/2003, art. 95;
 - parere in materia sanitaria ex D.P.R. 447/1998;
 - nulla osta per interferenza con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato;
- 9) prima dell'inizio dei lavori il titolare dovrà provvedere, a pena di perdita di efficacia del presente provvedimento:
 - a) ad acquisire la disponibilità dell'area su cui realizzare l'impianto e le opere connesse, attuando, ai sensi del D.M. 10/9/2010 ed entro mesi sei a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento, una delle seguenti azioni:
 - trasmettendo il titolo idoneo alla costruzione (almeno una scrittura privata) sui terreni interessati dall'intervento;
 - formulando alla competente Struttura di questa Amministrazione domanda di delega all'esercizio dei poteri espropriativi;
 - b) a stipulare, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, le seguenti garanzie finanziarie a favore di questa Amministrazione, con le modalità rese disponibili attraverso il proprio sito internet:
 - garanzia finanziaria per assicurare gli interventi di reinserimento o recupero ambientale che si rendessero necessari al termine della concessione di derivazione d'acqua, di importo corrispondente a quanto indicato nel progetto descritto nell'allegato 4;
 - garanzia finanziaria per assicurare l'effettiva realizzazione dell'impianto, di importo corrispondente a 50 Euro per kW di potenza nominale media, ai sensi del D.M. 10/9/2010;
 - c) ad acquisire da parte del competente Servizio Viabilità di questa Città metropolitana la concessione stradale ex D.Lgs. 285/1992 e D.P.R. 495/1992;
 - d) ad acquisire da parte del competente Settore regionale Tecnico la concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico ex D.P.G.R. 6/12/2004 n. 14/R;

- e) a depositare presso la Regione Piemonte Settore Tecnico Area Metropolitana la denuncia della linea elettrica;
 - f) a produrre a questo Servizio e per conoscenza al Ministero dello Sviluppo Economico l'attestazione di conformità della linea elettrica in cavo cordato a elica ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 259/2003;
 - g) ad acquisire, ove necessaria per la fase di cantiere, l'autorizzazione allo scarico idrico ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - h) ad acquisire ove necessario il rinnovo dei singoli atti di assenso compresi nel giudizio di compatibilità ambientale rilasciato con D.G.P. n. 370-16771 del 30/5/2014;
- 10)** a prescindere da quanto possa essere diversamente indicato dagli altri atti di assenso comunque denominati, in ogni caso i lavori dovranno essere iniziati, con la realizzazione di consistenti opere, entro uno dei seguenti termini:
- a) ove il titolare disponga del titolo idoneo alla costruzione, attestato entro il termine di cui al precedente punto 9) lettera a), entro anni uno a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento;
 - b) ove viceversa il titolare debba, sempre entro il termine di cui al precedente punto 9) lettera a), formulare alla competente Struttura di questa Amministrazione domanda di delega all'esercizio dei poteri espropriativi, , entro mesi sei a decorrere dal rilascio della delega.

I lavori dovranno in ogni caso essere terminati entro anni tre dalla data di inizio degli stessi, fatto salvo quanto indicato al precedente punto 6) in relazione al termine ultimo per l'emanazione del decreto di esproprio e la sua eventuale proroga; l'Autorizzazione perde efficacia nel caso in cui i suddetti termini di inizio e fine lavori non vengano rispettati; sono fatte salve eventuali proroghe che questo Servizio potrà rilasciare a seguito di espressa richiesta debitamente motivata – sia per l'inizio che per la fine dei lavori; il periodo di realizzazione dei lavori dovrà comunque essere conforme alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 72-13725 del 29/3/2010 come modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/5/2011.

Nel corso dei lavori il Comune di Viù dovrà altresì, se del caso, acquisire l'assenso dei gestori dei sottoservizi eventualmente interferiti, adeguandosi alle relative prescrizioni operative.

Le date di inizio e di ultimazione dei lavori nonché di attivazione dell'impianto, unitamente agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, dovranno essere comunicate alla Direzione scrivente, all'Arpa Piemonte e a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta ricompresi nel presente provvedimento con almeno quindici giorni di anticipo, per le verifiche di competenza; dovrà comunque essere comunicato agli stessi soggetti il nominativo dell'impresa esecutrice nonché quello del Direttore dei Lavori. La sostituzione dell'impresa o della Direzione Lavori deve essere immediatamente comunicata ai soggetti di cui sopra, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per accettazione.

Sono fatti salvi tutti gli adempimenti e i compiti, in capo al titolare e alle Amministrazioni interessate, di cui agli artt. 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 in materia di progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità, denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, documenti in cantiere, collaudo statico, controlli, accertamenti delle violazioni e sospensioni dei lavori, nonché le relative competenze in merito, che permangono in capo al Comune/i territorialmente interessato/i e alla Regione Piemonte.

Il titolare è comunque tenuto alla osservanza di ogni altra norma e disposizione vigente in materia urbanistico-edilizia o comunque connessa alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, anche se non espressamente prevista nel presente provvedimento; sono fatti salvi gli adempimenti a carico del titolare di cui alla D.G.R. 12/12/2011 n. 4-3084 ai fini della prevenzione del rischio sismico;

Per quanto concerne le potenziali interferenze dell'impianto idroelettrico con il ponte della S.P. 32, ove, per tutta la durata di esercizio dell'impianto idroelettrico e per qualsivoglia lavoro presso le adiacenti infrastrutture viarie, di qualunque tipologia e durata, sia necessario interferire

con la attività di produzione idroelettrica, ciò potrà avvenire senza dare luogo alla corresponsione di indennizzi al concessionario; inoltre il titolare non potrà addurre richieste di rimborso o risarcimento nei confronti di questa Amministrazione legate ad eventuali danneggiamenti e/o danni che potrebbero derivare alle proprie opere a seguito del verificarsi di eventi di piena che dovessero coinvolgere il proprio manufatto di attraversamento.

Sono fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le autorizzazioni, pareri, nulla osta od ogni altro atto di assenso comunque denominato che si renda necessario in ordine alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto in progetto, non espressamente ricompreso nel presente provvedimento (normativa antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc...);

- 11)** di prendere atto che l'effettivo esercizio dell'impianto idroelettrico potrà avere luogo esclusivamente a seguito del deposito del certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate, come previsto dall'art. 25 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. e dal disciplinare della concessione di derivazione d'acqua;
- 12)** di dare atto che gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione come definiti dalla normativa vigente, anche in relazione alle opere connesse e alle infrastrutture dell'impianto oggetto del presente provvedimento devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.;
- 13)** di stabilire che il Comune di Viù, a seguito della eventuale dismissione dell'impianto, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 ha l'obbligo della esecuzione, a propria cura e spese, delle misure di reinserimento e recupero ambientale sulla base di quanto contenuto nel progetto di cui al precedente punto 5); in merito a detti interventi il titolare ha altresì l'obbligo, a pena di nullità del presente provvedimento, di rinnovare la garanzia che verrà stipulata a favore di questa Amministrazione, aggiornandone l'importo, in base all'indice ISTAT, almeno sessanta giorni prima della relativa scadenza, e per tutta la durata della vita utile dell'impianto;
- 14)** di dare atto che, come stabilito dalla Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. (Testo Integrato delle Connessioni Attive – TICA), l'impianto di rete per la connessione con l'esistente rete di distribuzione elettrica sarà realizzato e collaudato dal gestore, sulla base di quanto indicato in premessa, e pertanto:
 - e-distribuzione SpA è autorizzata a realizzare le opere necessarie alla connessione indicate all'interno del presente atto;
 - l'impianto di rete rientrerà nel perimetro della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete, il quale ne attuerà l'esercizio in qualità di concessionario della distribuzione di energia elettrica per il territorio in esame ;
 - l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, come previsto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, non riguarda l'impianto di rete, che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica;
- 15)** ai fini dell'esercizio si dovrà procedere, presso la competente Agenzia delle Dogane, all'espletamento degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;
- 16)** di subordinare la validità della presente autorizzazione alla realizzazione delle misure riportate nel progetto di cui al precedente punto 5) di compensazione di carattere ambientale e territoriale individuate nel corso della istruttoria, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 delle Linee Guida approvate con D.M. 10/9/2010, nonché in attuazione degli indirizzi e delle direttive contenute nelle Norme di Attuazione del PTC2 in merito all'interferenza dell'intervento con le aree di pertinenza dei corpi idrici, le fasce perfluviali ed i corridoi di connessione ecologica al fine del recupero, la manutenzione e la rinaturalizzazione di dette aree, relazionando in merito alle operazioni svolte al momento della comunicazione di fine lavori ed in ogni caso provvedendo allo svolgimento di tutte le operazioni di gestione e manutenzione di tali opere, per un periodo pari a tre anni, al fine di garantire un idoneo risultato;
- 17)** di stabilire che la presente Autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità del soggetto autorizzato, il quale terrà le Amministrazioni ed i

suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente Autorizzazione; inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso d'opera o al termine dei lavori. L'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente atto, nonché delle normative vigenti nelle materie che lo disciplinano, potrà essere causa di sospensione e/o revoca della presente Autorizzazione, con l'applicazione delle relative sanzioni; sono altresì fatte salve le disposizioni e direttive vigenti e future per quanto non previsto dal presente provvedimento in materia ambientale, sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, antincendio e sicurezza pubblica, applicabili in relazione all'impianto in progetto e al suo successivo esercizio;

- 18)** di notificare il presente atto, unitamente a copia completa degli elaborati progettuali debitamente timbrati e vistati, al titolare della presente Autorizzazione Unica, e di darne notizia a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta facenti parte della Conferenza dei Servizi, oltre che a e-Distribuzione SpA, Sagi srl e Clear Energy srl e alla Regione Piemonte Settore Tutela delle Acque Ufficio Canoni, con le modalità e le forme previste dalla Legge;
- 19)** di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e di disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino e sul sito web dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ovvero, in via straordinaria, entro centoventi giorni al Capo dello Stato.

(... omissis ...)"